



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

**ORDINANZA 6 agosto 2008**

**Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticati e l'incremento dello stesso randagismo;

Ritenuta, altresì, la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.

5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera' un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.

1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.

2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.

3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.

1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1.

2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.

4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.

6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.

7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.

8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

p. il Ministro: Martini

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

## Allegato 1

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Ufficio VI  
- Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Il sottoscritto cognome .... nome .... nato a .... il ....  
Rappresentante legale della ditta fornitrice: ....

....

Sede legale: via .... comune .... prov. .... cod. fiscale/partita IVA ....

Chiede:

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di strumenti per l'identificazione elettronica (identificatori) degli animali della specie canina a norma dell'ordinanza n. ....

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore o distributore di identificatori elettronici; nel caso in cui operi come distributore e' tenuto a comunicare il nominativo della ditta fornitrice degli stessi;

a consegnare identificatori elettronici unicamente ai medici veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe canina, nonche' alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie locali, che provvedono direttamente all'approvvigionamento degli identificatori elettronici;

a indicare la tipologia e la quantita' di identificatori prodotti nonche' il relativo codice univoco d'identificazione, facente parte della serie numerica stabilita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

a consegnare unicamente identificatori elettronici conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorita' giudiziaria, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di identificatori elettronici e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilita' direttamente connesse con l'attivita' di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura (consegna diretta o spedizione) nel piu' breve tempo possibile;

a registrare gli estremi di ciascun lotto di identificatori prodotti e consegnati;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un campione dell'identificatore elettronico che

la ditta pone in commercio ed intende distribuire unitamente alla documentazione tecnica e certificazione di conformita' alle norme ISO 11784 e ISO 11785 ed alla descrizione del confezionamento che sara' adottato per la distribuzione dei dispositivi;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, la documentazione tecnica e la certificazione di conformita' relative ai lettori che intende commercializzare;

a non distribuire o commercializzare identificatori elettronici diversi dai campioni depositati;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di identificatore elettronico depositato;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, un fac-simile della cedola identificativa che intende distribuire unitamente ad eventuali etichette adesive atte a facilitare la trascrizione dei codici identificativi nell'apposita modulistica di registrazione;

ad allegare alla domanda di riconoscimento un copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento le attestazioni e le certificazioni relative alle prove di conformita' e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.

Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che, ad eccezione degli identificatori prodotti in sostituzione di identificatori divenuti illeggibili che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente assegnato all'animale, la ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocita' dei codici identificativi impressi sui transponders.

Il sottoscritto e' a conoscenza che gli identificatori elettronici prodotti potranno essere sottoposti a perizia previa procedura concordata e che il costo della stessa, preventivamente concordato, sara' a proprio carico.

Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate, puo' essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco dei fornitori di identificatori elettronici redatto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Data, .....

Firma

## MINISTERO DELLA SALUTE

### ORDINANZA 21 luglio 2010

### Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. (10A10615) (GU n. 199 del 26-8-2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo, il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza 6 agosto 2008 recante «Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»;

Considerato il persistere della necessita' di un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Preso atto delle rilevanti difformita' delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe canina;

Ritenuto necessario verificare la corretta applicazione della normativa vigente finalizzata ad arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;

Considerati i rischi per la salute e l'incolumita' pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani rinselvaticiti;

Rilevata, altresì, la necessita' di ribadire che l'identificazione e la registrazione della popolazione canina devono avvenire in maniera contestuale, con modalita' uniformi in tutte le Regioni e Province Autonome, allo scopo di registrare gli animali in questione e consentendo, in tal modo, un controllo adeguato e una gestione efficace;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 e' prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 luglio 2010

p. il Ministro: Martini

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2010  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 321



Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	VERONA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e tecnologie viticole ed enologiche	SAN PIETRO IN CARIANO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze dello sport e della prestazione fisica	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze motorie preventive ed adattate	VERONA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Scienze del servizio sociale	VERONA

12A09340

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 luglio 2012.

**Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2010 recante "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy recepito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52;

Visto in particolare, l'art. 3 del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina;

Visto altresì l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza 6 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, recante misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

Vista l'ordinanza 21 luglio 2010 concernente «Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199;

Considerato che alcune regioni hanno provveduto ad adottare le disposizioni in linea con quanto convenuto dall'art. 3 del richiamato accordo del 6 febbraio 2003, mentre altre non hanno dato attuazione a quanto concordato e che pertanto continua a sussistere tra le regioni una disomogenea applicazione delle disposizioni relative all'identificazione e iscrizione dei cani all'anagrafe regionale;

Ritenuto indispensabile, ai fini del contrasto del randagismo e del fenomeno dell'abbandono, un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Considerati i rischi per la salute e l'incolumità pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani inselvatichiti e che, in seguito all'applicazione delle misure introdotte con l'ordinanza



6 agosto 2008, è stato registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprietà iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un ulteriore accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore, di prorogare di un ulteriore semestre l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, salva comunque la possibilità di precisare, con un apposito provvedimento del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, le modalità tecnico operative concernenti l'identificazione degli animali d'affezione con microchip e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2010 è prorogata di ulteriori 6 mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 luglio 2012

*Il Ministro:* BALDUZZI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  
lavoro, registro n. 12, foglio n. 30*

12A09220

DECRETO 3 agosto 2012.

**Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 agosto 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;


Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 agosto 2012;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del



## MINISTERO DELLA SALUTE

### ORDINANZA 14 febbraio 2013

Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina". (13A01938) (GU n.51 del 1-3-2013)

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Visti gli articoli 650, 544-ter e 727 del codice penale;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, in cui si stabilisce, rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero della salute, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del randagismo mediante l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2008 concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199, e con ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare, entro 12 mesi dall'approvazione del menzionato Accordo, misure e provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il

monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione;

Rilevato che, nonostante quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al completo adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome alle misure ivi previste, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, nonché rilevanti difformità tra le disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze contingibili ed urgenti, si è registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprietà iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, dovuto alla previsione di strumenti e modalità uniformi che hanno consentito l'identificazione e la contestuale registrazione nelle anagrafi regionali della popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo adeguato ed una più efficace gestione del fenomeno del randagismo, tutt'ora presente sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover garantire, senza soluzione di continuità, misure di contrasto del fenomeno del randagismo, attesi i rischi per la salute e per l'incolumità pubblica derivanti, in particolare, dal pericolo connesso alla diffusione di malattie infettive, dall'incremento degli incidenti stradali, nonché dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle more del completo recepimento delle misure di cui all'Accordo 24 gennaio 2013, di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle misure e dei provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi;

Ordina:

Art. 1

1. Nelle more della completa attuazione sul territorio nazionale delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina, di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, è ulteriormente prorogata sino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali di affezione previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed

e' inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione.  
Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  
lavoro, registro n. 2, foglio n. 320